

Pubblicato il 03/08/2023

N. 13038/2023 REG.PROV.COLL.
N. 10928/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10928 del 2021, proposto da - OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Livio Cancelliere, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto *ex art. 25, comma 1, lett. a), cod. proc. amm.*, presso la Segreteria dell'Intestato Tribunale in Roma, via Flaminia n. 189;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del decreto prot. n. -OMISSIS- in data 30 settembre 2020, con il quale il Ministero dell'Interno ha rigettato l'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dall'odierno ricorrente in data 13 marzo 2016, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;

nonché di tutti gli atti allo stesso preordinati, presupposti, consequenziali e comunque connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 maggio 2023 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del decreto del Ministero dell'Interno prot. n. -OMISSIS- in data 30 settembre 2020, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, presentata dall'odierno ricorrente in data 13 marzo 2016, non risultando dalla documentazione acquisita la percezione di un reddito sufficiente per tutte le annualità prese in considerazione.

L'impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi di diritto:

I. *Violazione dell'art. 9 della legge n. 91/1992, nonché eccesso di potere per difetto e/o insufficienza di istruttoria*, per non avere l'amministrazione tenuto in alcuna considerazione il reddito prodotto dall'interno nucleo familiare, in particolare quello della sorella convivente con il richiedente, che supera il limite reddituale richiesto.

II. *Violazione degli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione e degli artt. 2, 3, 4, 5, 12, 18 e 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13/12/2006, nonché violazione degli artt. 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E.; violazione degli artt. 8 e 14 CEDU*, non avendo l'amministrazione valutato unitamente ai redditi prodotti dalla sorella convivente, le somme percepite dal ricorrente medesimo a titolo di pensione d'invalidità.

III. *Violazione dell'art. 9 della legge n. 91/1992, nonché eccesso di potere per difetto e/o insufficienza di istruttoria*, non avendo il Ministero tenuto in considerazione che il ricorrente è tetraplegico con invalidità del 100%, inabile al lavoro e

percepisce un sussidio ritenuto comunque congruo dallo Stato Italiano ai fini del suo sostentamento.

IV. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/90 per mancanza o insufficienza della motivazione, nonché eccesso di potere per mancata ed erronea valutazione dei presupposti, difetto e/o insufficienza di istruttoria, travisamento dei fatti, arbitrarietà, genericità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, irragionevole disparità di trattamento, risultando il decreto impugnato privo di qualsiasi presupposto fattuale e di qualsiasi elemento atti a giustificare il diniego.

Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, evidenziando che il provvedimento impugnato si fonda, innanzitutto, sulla dichiarazione effettuata dal richiedente nella domanda di cittadinanza, in cui il medesimo dichiarava di non avere redditi propri e di essere a carico della sorella, con riferimento alla quale, invece di riportare i redditi degli ultimi tre anni antecedenti la domanda di cittadinanza (presentata in data 13 marzo 2016), venivano indicati solo quelli relativi all'anno 2012.

Inoltre, dalla dichiarazione sostitutiva del modello CUD della sorella dell'istante è emerso che la stessa ha recepito un reddito di € 7.942,30 nel 2011 e un reddito di € 8.606,68 nel 2012, a fronte di un reddito di sostentamento che, in base ai parametri attuali, avrebbe dovuto essere pari a € 11.362,05, risultando il nucleo familiare composto da due persone.

All'udienza pubblica del giorno 30 maggio 2023, uditi i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato e va respinto.

Occorre in via preliminare osservare che per costante orientamento giurisprudenziale, anche di questa Sezione, l'acquisizione dello status di cittadino italiano rientra nei provvedimenti di concessione, che presuppongono l'esplicarsi di un'amplissima discrezionalità, in capo all'Amministrazione.

Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo

inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale, nel cui ambito valutativo rientra anche l'accertamento della sufficienza del reddito dell'aspirante cittadino a garantirne il sostentamento.

In tale prospettiva, la giurisprudenza ha costantemente ribadito che la verifica dell'Amministrazione in ordine ai mezzi di sostentamento non è soltanto funzionale a soddisfare primarie esigenze di sicurezza pubblica, considerata la naturale propensione a deviare del soggetto sfornito di adeguata capacità reddituale – ratio che è alla base delle norme che prescrivono il possesso di tale requisito per l'ingresso in Italia, per il rinnovo del permesso di soggiorno e per il rilascio della carta di soggiorno – ma è anche funzionale all'accertamento del presupposto necessario a che il soggetto sia poi in grado di assolvere i doveri di solidarietà sociale in modo da *“concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica funzionale all'erogazione dei servizi pubblici essenziali”* (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 766; id., 16 febbraio 2011, n. 974).

Tra i diritti e i doveri che lo straniero viene ad acquisire quando viene inserito a pieno titolo nella comunità nazionale, non assume infatti un ruolo secondario il dovere di solidarietà sociale di concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica, funzionale all'erogazione dei servizi pubblici essenziali (cfr., da ultimo, T.A.R. Lazio, sez I ter, 31 dicembre 2021, n. 13690; id., n. 1902/2018; Cons. Stato, sez. III, 18 marzo 2019, n. 1726).

La verifica del requisito reddituale deve, in particolare, riguardare non solo il triennio precedente alla richiesta di concessione della cittadinanza – ex d.m. 22 novembre 1994, adottato in base all'art. 1, comma 4, d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (cfr., T.A.R. Lazio, sez. I ter, 14 gennaio 2021, n. 507; id., 31 dicembre 2021, n. 13690) – ma anche il periodo successivo, in quanto lo straniero deve dimostrare di possedere una certa stabilità e continuità nel possesso del requisito fino al giuramento (cfr. art. 4, comma 7, d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, secondo cui *“Le condizioni previste per la proposizione dell'istanza di cui all'art. 9*

della legge devono permanere sino alla prestazione del giuramento di cui all'art. 10 della legge').

Per quanto riguarda, invece, la soglia minima del reddito, l'Amministrazione ha ritenuto di fissare *ex ante* dei parametri minimi indefettibili di reddito - in ragione di una valutazione a monte circa la congruità degli stessi a garantire l'autosufficienza economica del richiedente - facendo riferimento a quelli che, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 25.11.89 n. 382, consentono di ritenere esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria i titolari di pensione di vecchiaia con reddito imponibile fino a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 di reddito complessivo in presenza del coniuge a carico e in ragione di ulteriori € 516,00 per ogni figlio a carico; soglia ritenuta congrua dalla giurisprudenza in materia proprio in quanto indicatore di un livello di adeguatezza reddituale che consente al richiedente di mantenere in modo idoneo e continuativo sé e la famiglia, senza gravare negativamente sulla comunità nazionale (Cons. Stato, sez. IV, 17 luglio 2000, n. 3958).

Il parametro appena riportato costituisce un requisito minimo indefettibile, per cui l'insufficienza del reddito dichiarato può costituire - *ex se* - causa idonea a giustificare il diniego di cittadinanza, anche nei confronti di un soggetto che risulti sotto ogni altro profilo bene integrato nella collettività, con una regolare situazione di vita familiare e di lavoro (la persistenza di tale situazione è comunque assicurata dal permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE).

La legittimità della suddetta valutazione è stata affermata dalla giurisprudenza costante in materia, condivisa anche da questa Sezione (Tar Lazio, sez. V bis, n. 1590/22; 1698/22; 1724/22; sez. I ter, 31 dicembre 2021, n. 13690; 6 settembre 2019, n. 10791; Tar Lazio, sez. II quater, 2 febbraio 2015, n. 1833; 13 maggio 2014, n. 4959; 3 marzo 2014, n. 2450; 18 febbraio 2014, n. 1956, 10 dicembre 2013, n. 10647; Cons. Stato sez. I, parere n. 240/2021; parere n. 2152/2020; Cons. Stato, sez. III, 18 marzo 2019, n. 1726).

Tanto premesso, occorre rilevare che nella fattispecie in esame, a fronte dei rilievi opposti dell'Amministrazione in ordine alla rilevata insufficienza dei sopra richiamati elementi reddituali, parte ricorrente ha replicato al preavviso di diniego allegando i redditi della sorella convivente, pari a circa € 8745,00 annui, il cui ammontare non supera però il richiesto parametro reddituale, pari a € 11.362,05 annui, in caso di nucleo familiare composto da due persone, di cui una (il ricorrente) non produce alcun reddito.

Appare pertanto chiaro l'iter logico seguito dall'Amministrazione, che ha basato il proprio provvedimento sulla documentazione richiamata, dalla quale risulta l'insufficienza del reddito posto a sostegno della domanda di cittadinanza.

Non può d'altra parte condividersi la tesi di parte ricorrente secondo cui ai fini del raggiungimento della richiesta soglia reddituale occorrerebbe aggiungere ai redditi percepiti dalla sorella anche le somme percepite dall'istante a titolo di assegno d'invalidità.

Tale erogazione non può infatti assumere rilievo ai fini del calcolo e della formazione del reddito, avendo di contro la funzione solidaristica di sostegno al reddito, nel caso di specie neppure prodotto dall'istante.

In altri termini, se la *ratio* del requisito in questione è quella di valutare che l'istante sia economicamente autosufficiente, trattandosi di elemento che attiene al giudizio sull'avvenuta integrazione del richiedente nel tessuto sociale dello Stato, appare evidente che ogni erogazione a carico delle casse erariali, debba essere esclusa dal computo dei proventi percepiti ai fini del raggiungimento della predetta soglia reddituale minima.

A conferma di quanto sopra osservato, giova ribadire che *“alla base del requisito reddituale vi è la necessità di accertare che il richiedente lo status di cittadino possa far fronte al dovere di solidarietà sociale di concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica per i servizi pubblici essenziali: la pensione di invalidità - che appunto non concorre al reddito - non deve essere dichiarata nella dichiarazione dei redditi ed è esente dal calcolo delle ritenute previdenziali e fiscali, e*

conseguentemente non soccorre ai fini dell'integrazione del requisito de quo (in questo senso cfr. Consiglio di Stato, sez. III, n. 6371/2018; n. 1458/2019)" (cfr., Cons. St., sez. III, 11 maggio 2023, n. 4767).

Per tutto quanto sopra esposto e considerato, il provvedimento appare adeguatamente motivato e scevro dalle dedotte censure, con conseguente reiezione del ricorso.

Rimane comunque ferma la facoltà, per il ricorrente, di reiterare l'istanza di cittadinanza (già a distanza di un anno dal primo rifiuto) una volta mutate le condizioni oggettive sottese all'esito negativo originario.

Le spese del giudizio seguono, come da regola, la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero dell'Interno, delle spese del giudizio, complessivamente liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Floriana Rizzetto, Presidente

Enrico Mattei, Consigliere, Estensore

Antonietta Giudice, Referendario

L'ESTENSORE

Enrico Mattei

IL PRESIDENTE

Floriana Rizzetto

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.